N. R.G. 3170/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Roberta Nardone Presidente

dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore

dott. Andrea Barzellotti Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 737 c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3170/2019** promossa da:

ROSOLIN SARA (RSLSRA80A49H501R), con il patrocinio dell'avv. MACRI' MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio

PARTE RICORRENTE

contro

ROCCHI ROBERTO (RCCRRT78P04H501M), con il patrocinio dell'avv. GISMONDI GIAN LUCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio

PARTE RESISTENTE

e con l'intervento di

AVV. MARCONI CARLA n.q. di Curatore speciale del minore Tiziano Rocchi, nato il 12.12.2013, come da provvedimento di nomina di questo Tribunale in data 15.07.2021;

INTERVENUTO

OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

Con ricorso depositato in data 24.10.2019, Sara Rosolin - premesso che dalla relazione *more uxorio* con Roberto Rocchi nasceva il figlio Tiziano il 12.12.2013, riconosciuto da entrambi i genitori - ha chiesto all'intestato Tribunale, previo accertamento della capacità genitoriale del resistente, di volere disciplinare l'affidamento e il mantenimento del predetto figlio, disponendo l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, e regolamentazione del diritto di visita paterno, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante un assegno mensile di € 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.

La ricorrente deduceva a sostegno della domanda:

- che le parti avevano instaurato una convivenza nel 2010, terminata nel novembre 2018;

- che dopo la nascita del figlio l'atteggiamento del resistente era mutato e il Rocchi assumeva comportamenti violenti e aggressivi nei confronti della Rosolin;

- che il resistente dopo uno scatto d'ira allontanava la ricorrente e il figlio dalla casa dove abitavano tutti insieme, trattenendo anche la carta *postepay* della Rosolin;

- di essersi trasferita a casa dei propri genitori insieme al minore;

- che dal novembre 2018 il resistente non corrispondeva alcun contributo al mantenimento del figlio né contribuiva alle spese di logopedia necessarie per il disturbo del linguaggio del minore;

- che il Rocchi nei primi mesi della separazione non prendeva con sé Tiziano o lo lasciava alle cure di nonni e zii;

- che il resistente instaurava una nuova relazione nel maggio 2019 e intraprendeva una convivenza nella propria abitazione, senza preoccuparsi delle reazioni del figlio e lo lasciava frequentemente alla convivente;

- che il padre non si occupava delle esigenze del figlio, non aiutava il minore a superare le difficoltà di linguaggio incalzandolo mentre parlavano e provocandogli episodi improvvisi di pianto;

- che il resistente minacciava la ricorrente di morte anche alla presenza del figlio;

- che il Rocchi andava a lavorare nei giorni in cui il figlio era presso di sé, lasciava il minore alle cure della compagna o di terzi non conosciuti alla ricorrente e ometteva di dare alla Rosolin qualsiasi informazione sul minore sino a sera.

Con istanza di anticipazione dell'udienza depositata in data 17.12.2019 la ricorrente evidenziava che il Rocchi aveva assunto comportamenti sempre più dannosi per il sano sviluppo psicofisico del figlio,

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

prelevando il minore dalla casa materna senza comunicare né il luogo né l'orario in cui lo avrebbe riportato o riferendo circostanze che non corrispondevano alla realtà, causando crisi inconsolabili di pianto nel minore che era spinto dal padre a mentire alla madre. Il resistente, inoltre, secondo la prospettazione della ricorrente, nei pomeriggi di sua spettanza ometteva di accompagnare Tiziano agli incontri di logopedia. La Rosolin allegava all'istanza denuncia querela dalla medesima sporta nel mese di novembre 2019 e relazione della logopedista che attestava la mancata presentazione del minore agli incontri fissati.

Il Giudice designato alla trattazione del giudizio disponeva l'anticipazione dell'udienza fissando a tal fine l'udienza del 6.2.2020.

Si costituiva in giudizio Roberto Rocchi che contestava i fatti dedotti dalla ricorrente e rappresentava:

- di non aver mai assunto condotte violente e minacciose;

- che la ricorrente aveva lasciato, unitamente al figlio, la casa familiare in quanto aveva instaurato una nuova relazione;

- che da allora la ricorrente ostacolava gli incontri padre-figlio, comunicando anche che il minore era affetto da malattie in realtà inesistenti;

- che Tiziano aveva buoni rapporti con la sua nuova compagna e con le figlie di lei;

- che in alcune occasioni il figlio era rimasto a dormire a casa con lui perché aveva espresso tale desiderio e non aveva il coraggio di dirlo alla madre.

Il resistente chiedeva dunque affidarsi il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento paritario e alternato tra i genitori, e suddivisione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie relative al figlio.

All'udienza del 6.2.2020 comparivano le parti personalmente assistite dai rispettivi procuratori. Le parti si riportavano agli scritti difensivi in atti e concordavano un calendario di visita padre-figlio in attesa delle determinazioni del Collegio, cui veniva riservata la decisione.

Nelle more, la parte ricorrente rappresentava che il resistente non rispettava gli orari concordati e il minore appariva stanco a scuola nei giorni successivi alla visita paterna.

Rilevava il Collegio che le parti si contestavano reciprocamente condotte lesive del sano sviluppo psicofisico del figlio. In particolare, la ricorrente deduceva comportamenti aggressivi del Rocchi e indifferenti alle esigenze del minore, il resistente, di contro, lamentava condotte ostacolanti il proprio diritto di visita da parte della Rosolin.

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

Alla luce delle predette opposte deduzioni delle parti, e al fine di istruire compiutamente il procedimento il Collegio reputava necessario disporre CTU psicologica, al fine di individuare il miglior regime di affidamento e collocamento di Tiziano.

Nelle more dei disposti accertamenti, il Collegio disciplinava il collocamento e il mantenimento del minore nei seguenti termini:

1) il figlio minore Tiziano è affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;

2) il padre potrà vedere il figlio salvo diverso accordo tra le parti: a) a fine settimana dal venerdì pomeriggio dalle ore 15,30 o dal diverso orario di uscita scolastico al lunedì mattina allorché provvederà ad accompagnarlo a scuola ovvero presso il domicilio materno entro le ore 10 in caso di chiusura scolastica; b) due pomeriggi a settimana, salvo diverso accordo, il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 o dal diverso orario di uscita scolastico alle ore 20,30 allorché provvederà a riportarlo presso il domicilio materno dopo aver fatto cenare il minore; c) per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali in modo da alternare negli anni le principali festività;

3) ciascun genitore potrà trascorrere un periodo consecutivo di quindici giorni con il figlio minore durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno, con l'espressa previsione che in caso di viaggio all'estero il genitore interessato dovrà fornire all'altro ogni indicazione utile sulla destinazione, sull'itinerario e sui recapiti con almeno quindici giorni di anticipo;

4) Tiziano trascorrerà con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà, mentre trascorrerà il giorno del suo compleanno i genitori ad anni alterni, salvo che i genitori non si accordino per trascorrere il compleanno di Tiziano insieme;

5) i genitori trascorreranno con il figlio minore le festività nazionali e locali infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) ad anni alterni;

6) il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal mese di ottobre 2019, a titolo di contributo per il mantenimento di Tiziano, la somma mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base ottobre 2019;

7) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio minore con le specificazioni previste dal Protocollo del Tribunale di Civitavecchia.

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

All'esito della CTU, affidata alla dott.ssa Elena Albieri, la consulente d'ufficio rilevava che: "*Non sono state rilevate psicopatologie nelle Parti, né del minore, emergono comunque delle peculiarità di ogni singola personalità; per una trattazione più esauriente di questi tratti, si rimanda ai paragrafi relativi a ciascun membro del sistema familiare. Di fronte a forti situazioni di stress, le difese attivate dal sig. Rocchi lo orientano a responsabilizzare l'esterno, ostacolando l'accesso alla capacità riflessiva e impedendo la possibilità di autocritica. L'ideazione di fondo che si scatena in questi casi, diffidente e sospettosa, ostacola i contatti e le relazioni con l'altro, arrivando anche a bloccare il processo empatico. Inevitabilmente, quando ciò si realizza, esso deprime la genitorialità. L'empatia è collegata alla comprensione delle esperienze e delle motivazioni altrui e alla cognizione degli effetti del proprio comportamento sugli altri. Tutti elementi che allo stato non sono pienamente colti dal sig. Rocchi, il quale tende ad assumere posizioni aprioristiche con scarsa possibilità di accesso a negoziazioni*". Quanto alla personalità della madre e delle sue capacità genitoriali la CTU ha evidenziato che: "*La disistima e la sfiducia che sperimenta la sig.ra Rosolin nei confronti dell'espressione verbale dell'ex-partner, talvolta percepito come aggressiva, la porta a ritrarsi nella condivisione con lui dei temi riguardanti il minore, finendo per alimentare quegli aspetti di diffidenza e sospettosità del sig. Rocchi. Tutto ciò preclude uno stile educativo condiviso, interferendo anche sulla possibilità di creare un'atmosfera famigliare abbastanza sana. Le competenze genitoriali materne, seppur allo stato si connotano come sufficientemente valide, mostrando di offrire al minore adeguati aspetti di supporto, protezione e cura, sono ostacolate nello svolgersi dalle fragilità intrapsichiche che finiscono per limitarne la capacità di ascolto profondo delle esigenze e dei bisogni del figlio*".

Dall'elaborato peritale è emersa una situazione di conflittualità tra le parti che ha determinato una "triangolazione" del figlio Tiziano il quale risente in maniera manifesta di tale conflitto. A tal riguardo, in sede di CTU è emerso che: "*I Signori hanno agito un'importante conflittualità e non hanno messo in atto sufficienti comportamenti protettivi nei confronti di Tiziano, il quale, essendo stato esposto, risente in maniera manifesta del conflitto. Il senso di "allarme" percepito dal figlio, quando i genitori si avvicinano tra loro e una comunicazione assente e/o inadeguata, sono fattori che minano quel sostegno strumentale ed emotivo di cui necessita…*" e che "*Dall'analisi delle interazioni familiari, è risultata una diagnosi di Alleanza familiare collusiva: ovvero, impediti nell'agire un conflitto diretto, le Parti attivano dinamiche tese alla triangolazione, allo scopo di "accaparrarsi" le simpatie del figlio, provocando il conflitto di lealtà (Hoffman, 1981) e iperstimolandolo. L'assenza di cooperazione genitoriale e di confini chiari e flessibili con il sottosistema filiale, tipica di questa conformazione, induce il minore a dirottare le attenzioni su di*

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

sé, quindi ipercoinvolgendosi. Entrambe le strategie di adattamento sono finalizzate a "controllare" il conflitto e queste sottraggono energie al suo sviluppo psicofisico".

Alla luce di tali considerazioni il CTU ha proposto il seguente progetto, concordato con il Servizio Sociale di Roma, Municipio XI: "*Nomina di un Tutore per il minore (e non l'affidamento al Servizio Sociale). Con questa configurazione famigliare è opportuno limitare il rischio della delega in toto delle funzioni genitori per evitare che perpetuino la triangolazione di quelle parti scisse della coppia ed evitare che eccedano in un decisionismo arbitrario. L'Istituto giuridico dell'affidamento potrebbe altresì riattivare la competizione. Si ritiene che la nomina di un Tutore legale, utilizzata a scopo protettivo, protegga tutte le Parti del sistema dai suddetti rischi. - Monitoraggio del nucleo da parte del Servizio Sociale del XI Municipio per la durata di un anno dall'emissione del provvedimento e l'attivazione di eventuali supporti che si potrebbero rivelare realmente fruibili in un tempo futuro. Non si ritiene utile indicare, al momento, un percorso di sostegno genitoriale congiunto in quanto la coppia non è al momento "trattabile" per pregressi individuali e per dinamiche relazionali in atto che ne ostacolano la cooperazione. Questo tipo di intervento potrà dare i suoi frutti solo dopo aver intrapreso un percorso di psicoterapia individuale, che si è cercato di incoraggiare in CTU e alla quale la Sig.ra Rosolin ha reagito favorevolmente. - È fortemente raccomandato l'avvio di un percorso di sostegno psicologico per il minore focalizzato sulla resilienza. La dott.ssa Adamo dell'Area minori e famiglie del Municipio XI riferiva che, allo stato attuale, il Servizio pubblico TSRMEE non è in grado di soddisfare nell'immediato le richieste di presa in carico in quanto vi è una lista di attesa che supera i 6 mesi. Si sono individuate altre risorse sul territorio che possono offrire uno spazio psicoterapeutico ad un prezzo calmierato; altresì i genitori potranno rivolgersi a specialista di loro fiducia. Si indicano perciò: l'Associazione "La Cura del Girasole", Via Gregorio VII, 186 Roma Tel.06 6381992 e la Cooperativa "Nostos", Via Luigi Ziliotto, 7 Roma Tel. 06 5910207.*"

In merito alla nomina del tutore il CTU ha accompagnato tale proposta con la limitazione temporanea della potestà genitoriale, con rivalutazione ad un anno, con individuazione della figura del tutore all'interno dei Servizi Sociali territorialmente competenti.

All'udienza del 22.04.2021, trattata in forma cartolare per le disposizioni in materia di emergenza per il Covid – 19, le parti depositavano telematicamente note con cui si riportavano ai propri scritti difensivi chiedendo termine per il deposito di documentazione reddituale e di memorie con eventuali repliche.

Le parti depositavano telematicamente nei termini concessi dal Giudice designato la documentazione reddituale richiesta e le note.

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

Nelle note depositate dalla ricorrente la medesima chiedeva confermarsi l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre mentre il resistente chiedeva l'affidamento al Servizio Sociale territorialmente competente e comunque entrambe le parti domandavano, in caso di nomina di un tutore, che fossero previamente e dettagliatamente indicati i poteri di controllo e vigilanza nell'interesse del minore.

Riteneva il Collegio di dover condividere le conclusioni raggiunte dalla CTU, stante la correttezza dell'iter tecnico-valutativo seguito dal consulente tecnico, rafforzate dal comportamento processuale ed extra processuale delle parti, con le precisazioni di seguito indicate, anche in merito agli incontri padre – figlio.

Pertanto, con ordinanza del 17.07.2021 venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori:

1) nomina curatore speciale del minore Tiziano Rocchi l'avv. Carla Marconi, autorizzandola a costituirsi in proprio nel presente procedimento;

2) affidamento del minore ai Servizi Sociali del Municipio Roma XI;

3) conferma del collocamento di Tiziano presso l'abitazione materna e disponendo che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo con la madre: dal venerdì, all'uscita di scuola, fino al lunedì mattina; durante la chiusura delle scuole l'orario sarà da venerdì' dalle 16:30 a lunedì alle 10; due pomeriggi infrasettimanali (il martedì e il giovedì) dalle 16.30 alle 21;

4) ciascun genitore avrebbe potuto trascorrere un periodo consecutivo di quindici giorni con il figlio minore durante le vacanze scolastiche estive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno, con l'espressa previsione che in caso di viaggio all'estero il genitore interessato avrebbe dovuto fornire all'altro ogni indicazione utile sulla destinazione, sull'itinerario e sui recapiti con almeno quindici giorni di anticipo;

5) Tiziano avrebbe trascorso con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà, ed avrebbe trascorso il giorno del suo compleanno i genitori ad anni alterni, salvo che i genitori non si fossero accordati per trascorrere il compleanno di Tiziano insieme;

6) i genitori avrebbero trascorso con il figlio minore le festività nazionali e locali infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, ecc.) ad anni alterni;

7) invito alle parti ad intraprendere un percorso di psicoterapia intrapreso presso le strutture pubbliche territorialmente competenti o presso professionisti provati;

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

8) presa in carico di Tiziano da parte del TSMREE ai fini dell'avvio di un percorso di psicoterapia individuale e, in caso di lunghe liste di attesa, presso le strutture indicate dal CTU e dai Servizi Sociali territorialmente competenti;

9) monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale di Roma XI, con verifica della prosecuzione del percorso di psicoterapia delle parti, monitoraggio della presa in carico della minore presso il TSMREE di Roma o presso le strutture indicate nella CTU depositata, e deposito di una relazione aggiornata sul caso entro il 15.01.2022;

9) conferma che il padre avrebbe corrisposto alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal mese di ottobre 2019, a titolo di contributo per il mantenimento di Tiziano, la somma mensile di euro 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base ottobre 2019;

10) conferma della ripartizione a carico di entrambe le parti in eguale misura delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche secondo le disposizioni del Protocollo del Tribunale di Civitavecchia.

11) ammonimento ex art. 709 ter c.p.c. di entrambi i genitori all'osservanza e all'attuazione delle vigenti statuizioni afferenti il figlio minore.

In tale sede il Collegio non ha ritenuto – valorizzando il quadro restituito dalla CTU secondo cui le parti, nonostante l'elevata conflittualità e le criticità emerse, fossero idonee ad esercitare la capacità genitoriale - di dover sospendere la potestà genitoriale con nomina di un tutore, ma ha disposto l'affidamento di Tiziano ai Servizi Sociali.

Il CTU infatti aveva ricostruito con particolare attenzione i meccanismi disfunzionali insorti tra le parti, all'esito della cessazione della convivenza, e aveva chiarito le evidenti criticità derivanti dalla conflittualità sussistente tra le parti in termini di cura e attenzione ai bisogni emotivi del figlio.

Era stato anche confermato il collocamento del minore presso la madre con l'attivazione di un percorso di sostegno e monitoraggio dei Servizi Sociali a favore del nucleo familiare.

All'udienza del 6 maggio 2022 le parti avevano dichiarato di avere intrapreso un percorso di sostegno psicologico individuale e che Tiziano aveva iniziato un percorso di supporto settimanale con la dott.ssa Radicati.

In data 3 giugno 2022 il Curatore Speciale ha depositato la comparsa di costituzione con cui ha richiesto la conferma dei provvedimenti adottati dal Tribunale con decreto del 15.07.21, riservando all'esito dei percorsi indicati dal Collegio, nonché di ulteriori monitoraggi da parte del Servizio Sociale, le richieste definitive nell'interesse del minore Tiziano Rocchi.

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

Con la relazione depositata il 14 gennaio 2022 i Servizi sociali affidatari hanno rappresentato che la persistenza di conflittualità tra i genitori, i quali utilizzavano una modalità comunicativa di svalutazione reciproca, anche alla presenza del figlio, e che Tiziano era un bambino solare e comunicativo.

Nella relazione depositata il 8 novembre 2022, i Servizi Sociali del Comune di Roma Municipio XI confermavano una situazione di comunicazione tra le parti difficoltosa, in cui anche le decisioni più semplici avevano richiesto l'intervento dei Servizi affidatari. Inoltre, i Servizi riferivano dell'interruzione del percorso di sostegno psicologico di Tiziano con la dott.ssa Radicati, nonostante il minore avesse instaurato un buon rapporto con la terapeuta. Gli assistenti sociali riferivano altresì di un sereno rapporto di Tiziano con entrambi i nuovi compagni dei genitori, rappresentando inoltre l'opportunità che Tiziano intraprendesse un percorso di sostegno psicologico con i Servizi pubblici territoriali con invito alle parti ad un percorso di mediazione familiare o nomina di un coordinatore genitoriale.

All'udienza del 18 novembre 2022 le parti, sentite in udienza, dichiaravano di essere disponibili a far intraprendere al figlio sostegno psicologico presso il TSMREE ed il Curatore Speciale avv. Marconi concordava con le proposte del Servizio Sociale per lo svolgimento di una mediazione familiare o in subordine la nomina di un coordinatore genitoriale di ausilio ai genitori. Il Giudice designato riservava la decisione al Collegio previo termine per note.

Veniva dunque disposto, con decreto collegiale del 06.02.2023, il rafforzamento dei poteri del Servizio Sociale affidatario del minore, nonché adottati i seguenti ulteriori provvedimenti: "*1) dispone lo stralcio a cura della Cancelleria della documentazione depositata da parte ricorrente in data 18.11.2022 e in data 30.11.2022 e delle note depositate da parte resistente il 7 gennaio 2023 in quanto non autorizzate;*

2) conferma i provvedimenti provvisori emessi con decreto del 15 luglio 2021 disponendo, ad integrazione dei precedenti provvedimenti, che i Servizi sociali possano adottare le decisioni di maggiore interesse per il minore in materia di istruzione, salute e la scelta della residenza abituale del minore, in caso di insanabile contrasto tra le parti nonché di disporre eventuali modifiche nel calendario degli incontri padre figlio confacenti all'interesse del minore;

3) dispone la presa in carico di Tiziano da parte del TSMREE ai fini dell'avvio di un percorso di psicoterapia individuale e, in caso di lunghe liste di attesa, che le parti provvedano a rivolgersi alle strutture indicate dal CTU e dai Servizi Sociali territorialmente competenti;

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

4) invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare attraverso strutture pubbliche o, in caso di lunghe liste di attesa, mediante un professionista privato di intesa con i Servizi Sociali ed il Curatore Speciale del minore;

5) dispone che il Servizio Sociale di Roma XI provveda a monitorare il nucleo familiare, a verificare i percorsi cui sono state invitate le parti, la presa in carico della minore presso il TSMREE di Roma o presso le strutture indicate nella CTU depositata, inviando all'intestato Tribunale una relazione aggiornata sul caso entro il 5 settembre 2023 segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;

6) dispone che entro il 10 settembre 2023 le parti depositino copia aggiornata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, copia degli estratti dei conti correnti con relative movimentazioni degli ultimi tre anni e delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

7) visto l'art. 709 ter c.p.c. condanna entrambi i genitori al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favor della Cassa delle Ammende di euro 500,00 ciascuna".

Veniva dunque fissata nuova udienza per il monitoraggio della situazione del nucleo, all'esito della quale, in considerazione della rappresentata persistenza di una situazione di stallo con conseguente disagio del minore, veniva nuovamente sollecitato l'avvio dei percorsi di logopedia e di psicoterapia per il minore, nonché il percorso di mediazione familiare per i genitori, con deposito di ulteriore relazione di aggiornamento da parte del Servizio Sociale affidatario.

All'udienza del 29.11.2023 veniva sentito il figlio minore Tiziano Rocchi e, all'esito della sua audizione, veniva disposto a parziale modifica dei provvedimenti vigenti, nel resto confermati integralmente, che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio, in aggiunta ai giorni già previsti dal Tribunale, tutti i martedì con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, con successivo rinvio per monitoraggio e deposito di ulteriori relazioni sulla situazione del nucleo.

All'udienza del 26.01.2024 veniva disposta l'introduzione di una educativa domiciliare presso l'abitazione materna e chiesto il deposito di ulteriori relazioni di aggiornamento in ordine agli interventi disposti a supporto del nucleo.

All'udienza del 07.02.2025 il Curatore speciale, persistendo una situazione di forte conflitto e di sofferenza per il minore, chiedeva la nomina di un tutore per il minore e un aggiornamento della CTU da parte della dott.ssa Albieri. All'esito venivano emessi i seguenti provvedimenti: "*A parziale modifica dei provvedimenti vigenti così dispone: 1) Dispone la sospensione di Rosolin Sara e Rocchi Roberto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Tiziano; 2) dispone la nomina quale Tutore del minore del Sindaco pro tempore del Comune di Roma, che potrà nominare un proprio*

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

delegato, con specifico mandato di procedere, tra l'altro, a: - garantire la prosecuzione dei percorsi intrapresi su mandato del Tribunale da parte degli assistenti sociali del comune di Roma Municipio XI ed in particolare assicurando un sostegno psicologico per il figlio Tiziano eventualmente valutando anche un diverso terapeuta; - assicurare tutti gli interventi a tutela del figlio" , veniva invece respinta la richiesta di integrazione di CTU e di modifica delle condizioni di frequentazione del figlio con entrambi i genitori.

All'udienza del 20.11.2025 le parti evidenziavano che il tutore istituzionale nominato non si era attivato nella presa in carico della situazione, non avendo neppure nominato un delegato, riferivano altresì circostanze sopravvenute in ordine al collocamento del figlio, che si era trasferito presso il padre e aveva mostrato un forte disagio nella permanenza nel nucleo materno soprattutto a causa della frequentazione della madre con il nuovo compagno, veniva dunque disposto come segue: "*Rilevato assolutamente necessario disporre l'audizione del figlio delle parti Tiziano Rocchi come richiesto congiuntamente dal Curatore speciale e dai difensori delle parti, dispone la convocazione all'udienza del 3 dicembre 2025 ore 14,30 alla presenza della dott.ssa Albieri – CTU in codesto procedimento - che viene convocata per tale udienza anche al fine di valutare eventuale integrazione di consulenza; nomina in sostituzione del Sindaco di Roma quale Tutore del minore Tiziano Rocchi l'avv. Emanuela Greco del foro di Civitavecchia, disponendo la sua comparizione per l'udienza del 3 dicembre 2025 al fine di assumere l'incarico di Tutore provvisorio.*".

All'udienza del 03.12.2025 veniva nuovamente ascoltato il figlio minore Tiziano Rocchi, il quale rendeva le seguenti dichiarazioni: "*In questi ultimi mesi sono scappato dalla casa di mia madre che aveva conosciuto un signore che si chiama Raffaele ed era venuto dentro casa nostra. Questa persona mi ha cominciato a minacciare in diverse circostanze. In una circostanza mi aveva minacciato di non dire niente perché mi portava a comprare cose rubate e mi diceva di non dirlo perché altrimenti avrebbe mandato delle parsone a picchiare me, mio padre, Arianna (la compagna di mio padre) e le mie sorellastre. Andavamo di sera a comprare queste cose a circa 20 minuti da casa di mia madre. Lui mi regalava tanti vestiti fake e mia madre lo sapeva e lo assecondava. I vestiti venivano comprati per me, per mia madre ed altre persone. C'era anche un grande via vai di persone fuori casa nostra vicino al cancello forse anche per prendergli le magliette. A volte c'erano anche gli antitaccheggio attaccati. Non andavo d'accordo con il compagno di mia madre. A volte Raffaele e mia madre mi mettevano al tavolino e mi facevano dire le cose che avevo detto con mio padre. Io non volevo dirle perché erano cose private tra me e lui. Mia madre ed i nonni mi hanno menato e mi hanno minacciato che se chiamavo mio padre per chiedere aiuto mi mandavano in casa famiglia. E' intervenuta la polizia e dopo poco è venuto mio padre e la Polizia e l'assistente sociale Caiazza mi hanno mandato in casa famiglia dove sono stato per due giorni. A loro avevo detto che volevo stare con mio padre.*

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

Mia madre ed i nonni mi avevano anche minacciato che se avessi chiesto di stare con mio padre sarei andato in casa famiglia. Ci sono state violenze da parte di mia madre e dei nonni che mi hanno messo le mani addosso. Molto prima a casa dei nonni loro mi avevano messo le mani addosso. Questo l'ho raccontato ma non ricordo a chi l'ho raccontato, forse alle psicologhe. Anche quando ero più piccolo mi minacciavano che mi avrebbero mandato in casa famiglia o orfanotrofio se dicevo che volevo andare da mio padre. A mia madre avevo raccontato che non volevo questo signore in casa perché non mi trovavo bene. Lui è rimasto a vivere fisso con noi. Le ho spiegato che non mi trovavo bene con lui. A mio padre raccontavo le minacce che mi facevano. Non avevo raccontato che mi mandavano a comprare le cose contraffatte per paura. Ho fatto un percorso psicologico. Raccontavo tutte le minacce anche all'ultima psicologa che si chiamava Giada prima che andasse via. Sono scappato da mia madre. Le avevo chiesto che volevo fare rugby che era lo sport che amavo e volevo andare alle fiamme oro. Mia madre mi voleva mandare a Villa Panfili a fare rugby. L'anno precedente avevo frequentato questo posto e mia madre prendeva lo spritz con l'allenatore e i miei compagni mi prendevano in giro. Mia madre assecondava Raffaele nelle minacce dicendo che non lo avrebbe fermato. Un giorno sono scappato e non sono tornato a casa di mia madre. Mia madre non mi ha mai cercato. Poco tempo fa l'ho incontrata al supermercato e non mi ha salutato neanche. Sono andato via da mia madre prima dell'estate da circa 5 mesi. La scuola era già finita. Adesso sto solo con mio padre. Mio padre abita con la compagna e ci sono altre due sorellastre. Una è andata dalla nonna ed è grande. Mi trovo molto bene con tutte e due le sorelle e mi aiutano a fare i compiti. Mi trovo bene anche con la sua compagna. Le cose false le andavamo a comprare anche in un negozio di Tatoo e si trattava di un appartamento e a volte in mezzo alla strada da una persona che aveva un borsone con vestiti rubati. Capivo che era sbagliato ma avevo paura di rivelare questa cosa. Ho anche visto che Raffaele aveva dei rotoli di soldi dentro casa ed aveva anche un braccialetto elettronico sulla gamba ed ho visto anche che una volta lo ha controllato una pattuglia. Raffaele non mi ha mai alzato le mani ma mi ha minacciato verbalmente. A scuola non ho mani parlato con nessuno di queste cose". All'esito dell'audizione venivano trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica in sede per le determinazioni di competenza, con richiesta di indicare, ove ostensibile, l'eventuale pendenza di procedimenti a carico della sig.ra Rosolin e del suo compagno, con richiesta di deposito di una relazione di aggiornamento da parte del Servizio Sociale.

La causa veniva dunque rinviata all'udienza del 29.01.2026 ove il Tutore rappresentava "*di avere avuto contatti con il Servizio Sociale e in particolare con la psicologa del minore ed è stato fatto un incontro di rete con gli assistenti domiciliari in data 27.01.2026 da cui è risultata una versione di Tiziano molto positiva sotto diversi profili in quanto lo stesso non ha avuto episodi di balbettio e anche a livello scolastico. Gli assistenti sociali hanno rilevato che l'ambiente familiare paterno è*

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

funzionale al benessere di Tiziano. Richiede dunque disporre il collocamento di Tiziano presso il padre evidenziando che la madre tuttora risulta assente e disinteressata rispetto al figlio".

Pertanto, in considerazione del sopravvenuto trasferimento del minore Tiziano Rocchi presso l'abitazione paterna nel mese di luglio 2025 e di quanto rappresentato dalle figure istituzionali coinvolte in ordine al miglioramento della condizione psicologica e dell'andamento scolastico del minore nel nuovo contesto abitativo, si è reso opportuno procedere ad una rivalutazione tecnica aggiornata del funzionamento familiare e delle competenze genitoriali delle parti, fino a quel momento sospese entrambe dalla responsabilità genitoriale, con nomina di un tutore.

Veniva dunque disposto un supplemento di CTU, con incarico alla dott.ssa Albieri, sul seguente quesito: "*valuti il CTU, tenuto conto delle risultanze del precedente elaborato peritale depositato il 30.03.2021 e della valutazione della capacità genitoriale delle parti nonché delle circostanze sopravvenute ed in particolare il trasferimento del minore Tiziano Rocchi presso l'abitazione paterna e del rapporto del minore con i nuclei famigliari paterno e materno, gli interventi da adottare in favore del minore e suggerisca il migliore regime di affidamento e collocamento effettuando tutti gli accertamenti necessari ai predetti fini*".

La causa veniva successivamente assegnata alla trattazione dell'odierno giudice relatore in data 02.02.2026 e l'elaborato peritale integrativo del CTU veniva depositato in data 17.06.2026.

Nell'elaborato peritale integrativo il CTU dava atto che "*La sig.ra Sara Rosolin non ha partecipato alle operazioni peritali. In data 26/02/2026, prima dell'avvio della presente CTU, trasmetteva ai professionisti e agli operatori coinvolti sul nucleo familiare una comunicazione scritta nella quale anticipava profonde difficoltà rispetto alla partecipazione al percorso peritale e manifestava un marcato vissuto di sfiducia nei confronti del sistema giudiziario e dei servizi intervenuti nella vicenda familiare. Descriveva la CTU come un'esperienza percepita non come liberamente scelta, bensì come conseguenza di un percorso giudiziario vissuto come invalidante e lesivo della propria posizione genitoriale. Riferiva sentimenti di impotenza, isolamento e sofferenza psicologica, rappresentando di ritenere che le proprie segnalazioni relative alle dinamiche familiari e alla relazione padre–figlio non fossero state adeguatamente considerate dalle istituzioni coinvolte. Nel corso della comunicazione emergevano vissuti di forte delegittimazione della funzione materna, di perdita del legame con il figlio e di profonda amarezza rispetto agli sviluppi del procedimento giudiziario. Ciò nonostante, la Scrivente ha continuato a convocarla nel corso delle operazioni peritali, al fine di consentirle di esprimere la propria posizione, garantire il pieno contraddittorio e favorire l'avvio di un graduale riavvicinamento con il figlio in un contesto protetto; tali inviti, tuttavia, non sono stati accolti.*".

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

All'udienza del 09.09.2026 la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale all'esito della discussione orale.

Ritiene il Tribunale che, alla luce degli elementi raccolti nel lungo *iter* processuale che ha caratterizzato la trattazione della presente procedura, ed in particolare degli avvenimenti nella vita del minore Tiziano dall'estate del 2025 in poi, debbano svolgersi le seguenti considerazioni conclusive.

Nel corso della prima CTU, del marzo 2021, era emersa una situazione familiare connotata da un elevato livello di conflittualità tra i genitori, caratterizzata da persistenti difficoltà comunicative, rigidità nelle posizioni reciproche e scarsa capacità di cooperazione nell'esercizio della funzione genitoriale. Le suddette criticità incidevano in modo significativo sul clima relazionale complessivo e sul benessere evolutivo del minore, esposto a dinamiche di polarizzazione e a una gestione non coordinata delle scelte educative e organizzative.

L'intervento peritale aveva cercato di promuovere il recupero di una cogenitorialità più funzionale, con la previsione di un progetto di intervento che prevedesse l'avvio di un percorso di supporto psicologico individuale per il minore Tiziano, percorsi psicoterapeutici individuali per entrambi i genitori, coordinazione genitoriale, il coinvolgimento dei Servizi Sociali e la nomina di un tutore del minore.

Gli interventi di sostegno sono stati caratterizzati da una tenuta discontinua e da frequenti interruzioni. Gli operatori coinvolti hanno segnalato il perdurare di rilevanti criticità nella comunicazione tra il sig. Rocchi e la sig.ra Rosolin e la correlata difficoltà a costruire un dialogo costruttivo, con ricadute sul funzionamento emotivo del minore, descritto come talvolta caratterizzato da ansia, sensi di colpa e difficoltà a esprimere liberamente il proprio pensiero rispetto alla situazione, nel timore di deludere una delle figure genitoriali.

E' inoltre emersa dalle relazioni del Servizio Sociale in atti un'elevata conflittualità, accompagnata da persistenti attribuzioni reciproche di responsabilità e un clima relazionale costantemente polarizzato, con difficoltà degli adulti a cooperare per il soddisfacimento dei bisogni evolutivi del minore. Tiziano ha inoltre espresso progressivamente il desiderio di ampliare la frequentazione con il padre, domandando pernottamenti infrasettimanali e una diversa organizzazione della quotidianità. Nel contempo, il contesto di vita presso l'abitazione materna è divenuto per il minore sempre più insostenibile in ragione delle criticità emerse dalla nuova frequentazione della madre e dai rapporti di quest'uomo con il minore (cfr. le dichiarazioni rese dal minore all'udienza del 03.12.2025).

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

Il disagio espresso dal minore nella permanenza presso la madre ha raggiunto il proprio apice nell'estate dello scorso anno, quando Tiziano ha scelto di trasferirsi presso l'abitazione paterna.

Tale passaggio ha segnato la fine delle controversie tra i genitori, ma anche l'interruzione dei contatti con la madre e si è accompagnato ad un generale miglioramento dell'andamento scolastico e della condizione psicologica del minore, come riferita dagli operatori coinvolti, il quale risulterebbe adeguatamente integrato nel nuovo contesto familiare.

In tale contesto, in cui permaneva la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, è stato disposto un supplemento di CTU al fine di attualizzare l'accertamento sulla capacità genitoriale delle parti e individuare i migliori interventi a tutela del minore, nel nuovo assetto delineato dal trasferimento presso l'abitazione paterna.

Rispetto alla situazione attuale, la CTU dott.ssa Albieri ha svolto le seguenti valutazioni: "(…) *il trasferimento di Tiziano presso il padre, avvenuto nel luglio 2025, non appare configurarsi esclusivamente come una fuga impulsiva dal contesto materno o come espressione di una scelta determinata dagli eventi critici verificatisi negli ultimi mesi di convivenza con la madre. Tale passaggio sembra piuttosto rappresentare l'esito progressivo della convergenza di molteplici fattori evolutivi, affettivi e relazionali maturati nel tempo Da un lato, infatti, il minore ha progressivamente vissuto nel contesto materno un incremento del disagio emotivo, rappresentato ancor di più con l'ingresso del compagno della madre nella vita familiare, figura percepita come intrusiva, minacciosa e fonte di forte insicurezza soggettiva. Gli elementi riferiti da Tiziano — il vissuto di paura, le esperienze di controllo, il senso di invasività, le minacce riportate, la percezione di ambienti e frequentazioni percepite come pericolose, nonché episodi descritti come umilianti o destabilizzanti — risultano aver inciso profondamente sul suo equilibrio emotivo. Egli ha sentito la presenza di questa persona come sempre più invasiva, descrivendo uno stato di allerta e tensione costante: "avevo mal di pancia tutte le sere", "avevo paura che questo stava dentro casa", "pensavo fosse un mafioso". In particolare riporta il controllo esercitato dl clima in cui avvenivano le conversazioni, con registrazioni forzate, con richieste insistenti di riferire quanto accadeva con il padre e con l'installazione di strumenti di monitoraggio sul telefono. Tuttavia, ciò che appare assumere maggiore rilevanza sul piano psicologico non sembra essere costituito esclusivamente dagli effetti diretti della convivenza con tale figura, quanto piuttosto dalla percezione, maturata dal ragazzo, di non sentirsi riconosciuto, compreso e protetto dalla madre rispetto al disagio manifestato nel tempo. Nel corso dei colloqui, Tiziano ha infatti più volte espresso il vissuto di aver tentato di comunicare la propria sofferenza senza sentirsi ascoltato o tutelato, maturando progressivamente un senso di delusione e tradimento nei confronti della figura materna: "io c'ho provato a parlare… ma lei non ha dato mai*

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

ascolto alle mie parole", "non mi ha mai difeso". Il nucleo paterno non sembra pertanto rappresentare per il minore esclusivamente un'alternativa "di fuga" rispetto alla sofferenza vissuta presso la casa della madre, ma anche uno spazio percepito come maggiormente compatibile con i propri bisogni evolutivi, affettivi e relazionali. Già prima del trasferimento Tiziano aveva negli anni (dal 2021 al 2025) espresso il desiderio di trascorrere più tempo con il padre e, nel corso degli incontri, ha descritto il contesto paterno come un ambiente nel quale sperimenta ascolto, vicinanza, condivisione delle attività quotidiane, sostegno rispetto agli interessi sportivi, maggiore integrazione sociale e una più adeguata possibilità di esprimere liberamente i propri vissuti. La quotidianità attuale appare coerente con le esigenze evolutive tipiche della sua fascia d'età, e Tiziano si sente circondato da figure adulte percepite come presenti e disponibili. Descrive infatti, una routine organizzata, intensa partecipazione alle attività sportive, possibilità di frequentare amici e una vita relazionale percepita come più ricca e soddisfacente. Diversamente, riferisce come nel contesto materno avesse frequentemente sperimentato vissuti di solitudine e marginalità, legati anche alla percezione di una madre spesso assente o impegnata nella propria vita personale, con frequente delega delle funzioni di cura ai nonni materni: "mi lasciava sempre dai nonni", "stava più con la sua vita". Il trasferimento presso il padre sembra pertanto configurarsi come una decisione progressivamente maturata all'interno di un conflitto, anche interno, molto doloroso. Egli dice di aver tentato a lungo di mantenere un equilibrio tra le due appartenenze familiari, continuando a conservare un forte legame con la madre e cercando, per quanto possibile, di tollerare il disagio percepito all'interno del nucleo materno senza assumere una posizione definitiva. Solo successivamente, nel momento in cui il senso di mancata protezione e di non riconoscimento del proprio disagio sembra essersi consolidato, Tiziano ha potuto maturare la decisione di non fare più ritorno presso l'abitazione materna, pur con intensa sofferenza emotiva legata alla separazione da lei." (cfr. pag. 28 supplemento di CTU).

Il consulente nominato, inoltre, ha riscontrato nel minore l'espressione di un pensiero autonomo, evidenziando che l'attuale rifiuto rispetto alla figura materna "*non appare assumere caratteristiche immotivate o francamente irrazionali, ma risulta maggiormente comprensibile alla luce delle esperienze soggettivamente vissute dal minore e della percezione di mancata tutela maturata nel tempo.*".

Il CTU ha dunque concluso la sua analisi ritenendo che "*la situazione attuale appare, allo stato, quella maggiormente rispondente ai bisogni emotivi, relazionali ed evolutivi del minore*.", e dunque proponendo di confermare l'attuale assetto di permanenza del minore presso il padre. Tuttavia, per evitare che l'attuale frattura relazionale con la madre possa cristallizzarsi, il CTU ha suggerito di "*mantenere attenzione clinica rispetto all'emergere di eventuali segnali favorevoli a una graduale*

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

riattivazione del legame, affinché possano essere accolti e sostenuti in modo adeguato e non disperso. Si ritiene pertanto opportuno il mantenimento del percorso psicologico individuale del minore, finalizzato a sostenere l'elaborazione delle esperienze vissute, nonché il processo di differenziazione psicologica dal conflitto genitoriale e la progressiva costruzione di uno spazio interno autonomo rispetto alle aspettative adulte. Parimenti, appare utile la prosecuzione dell'intervento educativo in forma che tenga in considerazione il mutato assetto abitativo del minore e che sia maggiormente orientato al sostegno, alla continuità affettiva e all'osservazione evolutiva piuttosto che alla gestione della doppia collocazione genitoriale precedentemente esistente.".

Con riferimento alle capacità genitoriali del padre, il CTU ha riscontato che "*Nel contesto attuale sig. Rocchi appare centrato sui bisogni concreti del figlio, e investito nella gestione quotidiana, sostenendone il percorso scolastico, sportivo e sociale. Non sono emersi elementi indicativi di un atteggiamento apertamente ostativo rispetto alla figura materna. Il padre sembra piuttosto assumere una posizione focalizzata prevalentemente sulla protezione del figlio e sulla stabilizzazione dell'attuale equilibrio raggiunto dal ragazzo, pur senza apparire realmente capace, allo stato attuale, di promuovere attivamente una riattivazione della relazione madre-figlio. Nel corso delle osservazioni relazionali il nucleo composto dal padre, dalla compagna (Arianna Petrucci) e dal minore ha mostrato buoni livelli di coinvolgimento reciproco, partecipazione condivisa e vicinanza affettiva. Tiziano è apparso libero di esprimersi, di differenziarsi e di assumere posizioni personali all'interno dell'interazione familiare."*.

Quanto alla figura materna, invece, il CTU ha evidenziato che "*Con riferimento alla posizione materna, la mancata partecipazione della sig.ra Rosolin alle operazioni peritali e il progressivo ritiro dai contatti con il figlio e con i Servizi territoriali assumono rilevanza anche sul piano della valutazione delle capacità genitoriali. Pur comprendendo la presenza nella donna di vissuti di profonda sofferenza, sfiducia, esclusione e delegittimazione rispetto agli sviluppi della vicenda giudiziaria e familiare, l'attuale posizione di sostanziale rinuncia relazionale sembra aver contribuito ad amplificare nel minore vissuti di abbandono, rifiuto e distanza affettiva"*.

Il CTU ha dunque concluso che "*Si ritiene pertanto opportuno: - il mantenimento del collocamento del minore presso il padre; - l'affidamento del minore Tiziano Rocchi al padre Roberto Rocchi; - la prosecuzione del percorso psicologico del minore; - la prosecuzione dell'intervento del servizio SISMIF in forma rimodulata (1 volta alla settimana; - il mantenimento di un raccordo operativo tra Servizi Sociali, terapeuta del minore, servizio SISMIF e istituzione scolastica; - il mantenimento di uno spazio evolutivo orientato, nel tempo, a un eventuale graduale riavvicinamento con la madre. Allo stato attuale non appare opportuno promuovere incontri diretti non mediati tra madre e figlio,*

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

in considerazione della sofferenza tuttora presente, dell'attuale posizione espressa dal minore e dell'assenza, da parte della madre, di una partecipazione attiva ai percorsi di sostegno e confronto.".

In ragione di quanto sopra, si ritiene necessario confermare la sospensione dalla responsabilità genitoriale della sig.ra Rosolin, mentre tale sospensione deve essere revocata per il sig. Rocchi, che la eserciterà sul figlio in via esclusiva e a cui dunque è attribuito il potere di prendere autonomamente qualsiasi decisione relativa al figlio.

Va altresì mantenuto, considerato quanto emerso in sede di operazioni peritali suppletive, l'attuale collocamento del figlio minore Tiziano presso l'abitazione paterna.

Con riferimento ai rapporti del figlio minore con la madre, preso atto dell'attuale diniego del minore alla ripresa dei contatti con la figura materna, il Tribunale ritiene opportuno aderire al suggerimento del CTU di non promuovere attualmente incontri diretti non mediati tra madre e figlio bensì disporre che, qualora Tiziano manifestasse il desiderio di riprendere la frequentazione con la madre, gli incontri potranno avvenire in spazio neutro e in modalità protetta, nel rispetto del benessere psicofisico del minore, conferendo fin da ora mandato al Servizio Sociale del Municipio XI del Comune di Roma per l'attivazione dei suddetti incontri al verificarsi delle sopra indicate condizioni.

Risulta altresì opportuno mantenere la prosecuzione del servizio SISMIF presso l'abitazione paterna per una volta alla settimana nonché il monitoraggio sulle condizioni di vita del minore da parte del Servizio Sociale del Municipio XI del Comune di Roma, nonché invitare alla prosecuzione del percorso di supporto psicologico del minore.

Con riferimento agli aspetti economici, considerato che dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente svolga stabile attività lavorativa percependo una retribuzione che si aggira intorno agli € 1.000,00 mensili, come si evince dalle ultime buste paga in atti, e che i compiti di quotidiana cura e assistenza del figlio gravano integralmente sul padre Rocchi Roberto, risulta congruo porre a carico della resistente un contributo al mantenimento per il figlio pari ad € 300,00 mensili, rivalutabili ISTAT annualmente.

Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, saranno suddivise al 50% tra i genitori, mentre l'assegno unico sarà integralmente percepito dal sig. Rocchi Roberto, nella qualità di unico genitore ad esercitare la responsabilità genitoriale.

Quanto al profilo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico di parte ricorrente, integralmente soccombente. Le spese sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile e bassa complessità, e si

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

liquidano in complessivi € 7.616 per ciascuna parte, di cui € 1.701 per la fase di studio della controversia, € 1.204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806 per la fase istruttoria, € 2.905 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Devono altresì essere definitivamente poste a carico di parte ricorrente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa. Va altresì precisato che il rimborso delle spese di lite per la difesa del curatore speciale dovrà essere disposto in favore dell'Erario, in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del minore Tiziano Rocchi come da delibera del 09.06.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, mentre il rimborso delle spese di lite per la difesa del resistente dovrà essere disposto in favore dell'Erario unicamente per la fase decisoria in ragione dell'intervenuta ammissione in corso di causa, anteriormente alla fase decisoria, del resistente al patrocinio a spese dello Stato come da delibera del 29.04.2026 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, mentre per le precedenti fasi il rimborso dovrà essere effettuato in favore della parte direttamente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- conferma la sospensione dalla responsabilità genitoriale della sig.ra Rosolin Sara sul figlio minore Rocchi Tiziano;

- revoca la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. Rocchi Roberto nei confronti del figlio minore Rocchi Tiziano, e per l'effetto:

- dichiara cessato dalle sue funzioni il tutore legale del minore Rocchi Tiziano, avv. Emanuela Greco, nominato con ordinanza del 20.11.2025;

- dispone l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul figlio Rocchi Tiziano, nato il 12.12.2013, da parte del padre sig. Rocchi Roberto;

- dispone il collocamento del minore Rocchi Tiziano presso il padre Rocchi Roberto;

- dispone che, qualora il figlio minore Rocchi Tiziano manifestasse l'intenzione di incontrare nuovamente la madre, gli incontri potranno avvenire in spazio neutro e in modalità protetta, nel rispetto del benessere psicofisico del minore, conferendo fin da ora mandato al Servizio Sociale del Municipio XI del Comune di Roma per l'attivazione dei suddetti incontri al verificarsi delle sopra indicate condizioni;

- dispone la prosecuzione del servizio SISMIF presso l'abitazione paterna per una volta alla settimana nonché il monitoraggio sulle condizioni di vita del minore da parte del Servizio Sociale del Municipio

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff

XI del Comune di Roma, con facoltà del medesimo di interrompere il SISMIF qualora lo stesso dovesse manifestarsi in futuro non più necessario;

- invita alla prosecuzione del percorso di supporto psicologico in favore del minore Rocchi Tiziano;

- pone a carico della madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 300,00, da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile istat annualmente;

- pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative al figlio, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, nella misura del 50% ciascuno;

- dispone che l'assegno unico per il figlio venga integralmente percepito dal sig. Rocchi Roberto;

- condanna Rosolin Sara al rimborso delle spese di lite per la difesa del resistente Rocchi Roberto e al Curatore speciale avv. Marconi, liquidate in complessivi € 7.616,00 per ciascuna parte, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo che tale rimborso avvenga integralmente in favore dell'Erario per la difesa del Curatore speciale avv. Marconi nonché in favore dell'Erario limitatamente alla fase decisoria per la difesa del sig. Rocchi Roberto;

- pone definitivamente a carico di Rosolin Sara le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.

Civitavecchia, così deciso il 14.09.2026.

Il Presidente

dott.ssa Roberta Nardone

Firmato Da: ROBERTA NARDONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 642c771ba349bd33b13717f554062bff